

PRIME INDICAZIONI SULLA PROROGA DI SCADENZE DI LEGGE PER I CITTADINI E LE IMPRESE DISPOSTE CON DECRETO LEGGE N.18 DEL 17/03/2020 A SEGUITO DELL'EMERGENZA CORONAVIRUS

Sospensione dei termini di versamento delle cartelle esattoriali

Sono sospesi **fino al 31 maggio** i termini di versamento delle **cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione (Ex Equitalia)** relative ad entrate tributarie e non tributarie aventi scadenza nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio.

Versamento ritenute e contributi

Prorogato al **31 maggio** il versamento delle ritenute d'acconto dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria. E' possibile effettuare il versamento rateizzato **fino ad un massimo di 5 rate mensili** di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

E' sospeso ogni ulteriore adempimento fiscale con scadenza compresa tra l' 8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. i versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione **entro il 31 maggio 2020** o mediante rateizzazione **fino a un massimo di 5 rate mensili** di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

Imprese, Partite IVA e PMI

Ai soggetti esercenti **attività d'impresa** è riconosciuto un **credito d'imposta** nella misura del **60 per cento** dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale c/1.

Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19, **ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione** è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, **un credito d'imposta** nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro **fino ad un massimo di 20.000 euro**. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020.

È previsto un nuovo trattamento di **cassa integrazione ordinario** in sostituzione dei precedenti ammortizzatori sociali in favore di:

- ✓ aziende che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario;
- ✓ Aziende che hanno in corso un assegno di solidarietà.

Le Regioni possono autorizzare una **cassa di integrazione salariale in deroga** in favore delle imprese per cui non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario in costanza di rapporto.

Ai liberi professionisti **titolari di partita iva** attiva alla data del 23 febbraio 2020, ai lavoratori titolari di rapporti di **collaborazione coordinata e continuativa** attivi alla medesima data e, iscritti alla gestione separata non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, agli operai agricoli a tempo determinato e ai lavoratori dello spettacolo, è riconosciuta **un'indennità una tantum pari a 600 euro**.

Il termine per la domanda di **disoccupazione agricola** è prorogato, solo per le domande in competenza 2019, al giorno **1° giugno 2020**.

I termini di presentazione di domanda di disoccupazione **NASPI e DISCOLL** sono ampliati da sessantotto a **centoventotto giorni**.

Per un **periodo di 9 mesi** dal provvedimento l'ammissione ai benefici del **Fondo prima casa** è esteso ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, **un calo del proprio fatturato, superiore al 33%** del fatturato dell'ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza Coronavirus. Per l'accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

Per 9 mesi dal provvedimento, lo Stato fornisce una **garanzia per prestiti fino a 5 milioni di euro** volta a investimenti e ristrutturazioni di situazioni debitorie, nel rispetto delle garanzie e dei limiti previsti dal provvedimento stesso.

In favore delle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa della citata emergenza, Cassa depositi e prestiti s.p.a. è autorizzata a concedere liquidità, anche nella forma di garanzie di prima perdita su portafogli di finanziamenti, tramite banche e altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito. la garanzia dello stato è rilasciata in favore di Cassa depositi e prestiti s.p.a. fino ad un massimo dell'ottanta per cento dell'esposizione assunta.

Le **PMI** potranno avvalersi di misure di sostegno finanziario dello Stato, fino al 33% dei prestiti erogati:

- a) per le **aperture di credito** a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del decreto del 16 marzo 2020, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;
- b) per i **prestiti non rateali** con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;
- c) per i **mutui e gli altri finanziamenti** a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per

entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

Privati e famiglie

A decorrere dal 5 marzo 2020, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni, i **genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico e del settore privato** hanno diritto a fruire per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una **indennità pari al 50 per cento della retribuzione**. La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, **per un totale complessivo di quindici giorni**. In alternativa alla prestazione predette e per i medesimi lavoratori beneficiari, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un **bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting** nel limite **massimo complessivo di 600 euro**, da utilizzare per prestazioni effettuate.

I **genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato** con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro. Ciò a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore.

Il numero di giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all'articolo 33, comma 3, della **legge 5 febbraio 1992, n. 104**, è incrementato di **ulteriori complessive dodici giornate per ciascuno dei mesi di marzo e aprile 2020**.

Ai titolari di **redditi di lavoro dipendente** che possiedono un reddito complessivo di importo non superiore a 40.000 euro spetta un **premio, per il mese di marzo 2020**, che non concorre alla formazione del reddito, **pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti** nella propria sede di lavoro nel predetto mese.

Il periodo trascorso in **quarantena** con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dai lavoratori del settore privato, è **equiparato a malattia** ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporta.

Enti locali e Pubblica Amministrazione

Sono prorogate **fino al 15 aprile 2020** le misure già adottate di rinvio delle udienze civili, penali e amministrative, con le relative sospensioni dei termini già adottate precedentemente fino al 22 marzo 2020.

Le regioni a statuto ordinario e **gli enti locali sospendono il pagamento delle quote capitale dei mutui, in scadenza nell'anno 2020**. Le quote capitale annuali sospese sono rimborsate nell'anno successivo a quello di conclusione di ciascun piano di ammortamento contrattuale.

A decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020 **il decorso dei termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall'Inps e dall'Inail è sospeso** di diritto.

Sono **sospesi fino al 15 aprile** i termini di scadenza di tutti i **procedimenti amministrativi pendenti** al 23 febbraio o avviati dopo quella data.

E' **prorogata al 15 giugno** la validità di tutti i **permessi** e le **concessioni** di qualsiasi tipo con scadenza originaria compresa fra il 31 gennaio ed il 15 aprile.

E' **prorogata al 31 agosto** (tranne che per l'espatrio) la validità dei **documenti di identità in scadenza**.

Associazioni – A.S.D.

Le A.S.D. possono **sospendere fino al 31 maggio 2020**, il versamento dei **canoni di locazione e concessori relativi all'affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali**. I versamenti sospesi sono effettuati in unica soluzione entro il 30 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni ed interessi.

E' previsto un fondo per la copertura delle indennità perdute dai collaboratori sportivi nel periodo di emergenza da Covid-19.